SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 176/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2001, n. **264**.

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recanti norme agevolative per le donazioni di opere librarie e dotazioni informatiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenente il testo unico sulle imposte dirette;

Visto l'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 324, che stabilisce agevolazioni fiscali per le donazioni d'opere librarie e di dotazioni informatiche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il comma 3 dell'articolo 54, della legge 23 novembre 2000, n. 324, demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze la regolamentazione della disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 54 della legge 23 novembre 2000, n. 324;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-5351 del 7 maggio 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito soggettivo

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa, nonché i soggetti titolati di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le cessioni gratuite previste dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342.

2. I destinatari delle cessioni di cui al comma precedente sono:

a) gli enti locali;

b) gli istituti di prevenzione e pena;

c) le istituzioni scolastiche;

d) gli orfanotrofi;

e) gli enti religiosi.

Art. 2.

Ambito oggettivo

1. Le cessioni gratuite di cui al comma 1 del precedente articolo, hanno per oggetto i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

2. Per prodotto editoriale, agli effetti del presente decreto, s'intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d'informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radio diffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

3. Per dotazione informatica, agli effetti del presente decreto, s'intendono le componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;

4. I prodotti di cui ai commi precedenti si considerano non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, quando non siano più inseriti in distribuzione ovvero quando presentino difetti e vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione in mercato ovvero quando, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultino più adeguati alle esigenze del cedente.

Art. 3.

Disciplina fiscale

1. Le cessioni di prodotti editoriali e le dotazioni informatiche, di cui ai precedenti articoli del presente decreto, non costituiscono ricavi né plusvalenze patrimoniali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 53, comma 2, e dell'articolo 54, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le cessioni di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche, di cui agli articoli precedenti, sono equiparate, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, alla distruzione di beni.

3. La distruzione dei beni di cui al comma precedente, risulta, in via alternativa:

a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile ovvero da apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal quale risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi nonché i soggetti riceventi;

b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, o con altro valido documento di trasferimento;

c) da apposita annotazione, al momento della consegna dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24, 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenente, oltre alla natura, quantità e qualità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 25 maggio 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 298

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 54 della legge 23 novembre 2000, n. 324, è riportato in nota alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 324:

«1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell'art. 54, comma 1, lettera *d)*, in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adattati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 54, comma 3, della legge 23 novembre 2000, n. 324:

«3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo».

Note all'art. 1, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917:

«1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 5».

— Il testo dell'art. 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342, è riportato in nota alle premesse.

Note all'art. 3, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 53, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1, destinati al consumo personale a familiare dell'imprenditore, assegnati al soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa».

— Si riporta il testo dell'art. 54, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito:

a) - b) - c) (omissis);

d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa».

Nota all'art 3, comma 3, lettera a):

— Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 39 *(Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti)*. — I registri previsti dal presenze decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto a dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione del contribuente.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinatario a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nel'unico registro numerato e bollato.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Nota all'art 3, comma 3, lettera b):

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472:

«3. Il documento previsto dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuate incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto».

Note all'art. 3, comma 3, lettera c):

— Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 23 *(Registrazione delle fatture)*. — Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della data, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relatve alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

(Comma abrogato dall'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695).

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.».

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi)*. — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate entro il giorno non festivo successivo.

(Periodo abrogato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695).

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fatture comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze può consentire, stabilendo le modalità di osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione deIle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni descritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota, tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.».

«Art. 25 *(Registrazione degli acquisti)*. — Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

(Comma abrogato dall'art, 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695).

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene, o prestatore del servizio. ovvero il nome e cognome non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'amnmontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

(Comma abrogato dall'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695).

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri, o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo».

01G0323

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2001.

Sospensione dalla carica di consigliere regionale e vice presidente della regione Toscana, del sig. Carlo Melani.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, e dalla legge 13 dicembre 1999, n 475;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa in data 9 marzo 2001 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nei confronti del sig. Carlo Melani, consigliere regionale e vice presidente del consiglio regionale della Toscana;

Vista la comunicazione in data 13 marzo 2001, n. 4.50.10/4/208/GAB./01 del commissario del Governo nella regione Toscana;

Vista l'ordinanza emessa in data 28 marzo 2001 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Firenze con la quale nei confronti del sig. Carlo Melani viene disposta la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Carlo Melani è sospeso dalla carica di consigliere regionale e vice presidente del consiglio regionale, a decorrere dalla data del 9 marzo 2001 al 26 marzo 2001.

Roma, 6 giugno 2001

Il Presidente: AMATO

01A7429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2001.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2000, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 23 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2001-31 marzo 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2001-31 marzo 2001 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2001-31 marzo 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2001.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2001, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 2001-30 giugno 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2001
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2001

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 10 *(5.164,57)*	12,68
	oltre 10 *(5.164,57)*	10,15
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 10 *(5.164,57)*	8,55
	oltre 10 *(5.164,57)*	7,42
FACTORING (3)	fino a 100 *(51.645,69)*	8,33
	oltre 100 *(51.645,69)*	7,48
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,66
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 10 *(5.164,57)*	20,52
	oltre 10 *(5.164,57)*	15,95
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 10 *(5.164,57)*	18,70
	oltre 10 *(5.164,57)*	13,46
LEASING (7)	fino a 10 *(5.164,57)*	14,31
	da 10 a 50 *(da 5.164,57 a 25.822,84)*	10,87
	da 50 a 100 *(da 25.822,84 a 51.645,69)*	9,48
	oltre 100 *(51.645,69)*	7,60
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 2,5 *(1.291,14)*	22,61
	da 2,5 a 10 *(da 1.291,14 a 5.164,57)*	15,73
	oltre 10 *(5.164,57)*	11,75
MUTUI (9)		6,56

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,51 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20.9.2000; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad esempio operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring», i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione, vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella, che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

01A7305

DECRETO 3 luglio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centocinquantasette giorni, per il giorno 10 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 giugno 2001 è di 118.624 miliardi di lire (pari a 61.264 milioni di euro);

Decreta:

Per il giorno 10 luglio 2001 è disposta l'emissione di una terza tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro annuali al portatore, di cui al proprio decreto del 6 dicembre 2000, n. 035164, con durata residua centocinquantasette giorni e con scadenza il 14 dicembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 750 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 6 luglio 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A7547

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 maggio 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di specialista in oftalmologia.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Popescu Dana Alexandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di specialista in oftalmologia rilasciato dal Ministero della sanità rumeno in base ad esame sostenuto nella sessione di settembre 1984;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese terzo da parte di cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto che il titolo di specializzazione in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Torino;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in oftalmologia conseguito nella sessione di settembre 1984 e rilasciato dal Ministero della sanità rumeno alla dott.ssa Popescu Dana Alexandra nata a Ploesti (Romania) il 1° marzo 1953, cittadina italo-rumena, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6239

DECRETO 31 maggio 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista l'istanza con la quale il dott. Chehida Mohamed Adel ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione conseguito nel 1997 nella Repubblica tunisina;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali

abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto che il titolo di specializzazione in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Ascoli Piceno;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione conseguito nella sessione del 3 settembre 1997 e rilasciato dal Ministero della sanità pubblica e dal Ministero dell'insegnamento superiore di Tunisi al dott. Chehida Mohamed Adel, cittadino tunisino, nato a Hammamet il 28 febbraio 1967, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6240

DECRETO 5 giugno 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cirjan Constanta Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che oggetto della domanda è il riconoscimento di un titolo identico ad altri sui quali si è già pronunziata in precedenti sedute la conferenza dei servizi e, quindi, nella circostanza possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso il gruppo scolastico sanitario di Sibiu (Romania) della sig.ra Cirjan Constanta Daniela nata a Dragasani (Romania) il giorno 27 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cirjan Constanta Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A7347

DECRETO 8 giugno 2001.

Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il decreto del Ministro della sanità 1º luglio 1982, concernente l'assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1982, n. 217;

Vista la legge n. 548 del 1993;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 «Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

Sentito il parere della conferenza Stato-regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Preso atto della produzione e commercializzazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare per persone affette da malattie metaboliche congenite, da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, da fibrosi cistica del pancreas, per le quali la dietoterapia rappresenta intervento irrinunciabile;

Preso atto che pur essendo l'allattamento al seno la migliore forma di alimentazione per il neonato, nel caso di madri sieropositive per HIV, si rende necessario evitarlo per la possibile trasmissione materno-infantile della predetta infezione;

Considerato che è opportuno rendere uniformi i procedimenti di certificazione relativi alle malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica del pancreas e morbo celiaco, nonché rivedere i sistemi di distribuzione, erogazione e rimborsabilità degli specifici prodotti destinati ad una alimentazione particolare al fine del contenimento dei costi al Servizio sanitario nazionale;

Considerato che la popolazione affetta da morbo celiaco è in progressivo aumento;

Considerato che il fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai carboidrati deve essere superiore al 55% dell'apporto energetico totale, come indicato nel piano sanitario 1998-2000; inclusi i carboidrati complessi naturalmente privi di glutine provenienti da riso, patate, mais e legumi;

Considerato che in una dieta equilibrata, i carboidrati includono quelli complessi naturalmente privi di glutine provenienti da riso, patate, mais e legumi, nonché quelli derivati da grano, orzo, segale e avena provenienti da pane, pasta e farina;

Considerato che l'apporto energetico totale va distinto per fasce di età e sesso e che nella dieta usuale pane e pasta forniscono una quota di carboidrati superiore a riso, patate, mais e legumi;

Considerato che risulta difficile definire dei fabbisogni specifici per le malattie metaboliche congenite, data la loro eterogeneità, nonché per la condizione di nato da madre sieropositiva per HIV;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. L'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da:

a) malattie metaboliche congenite;

b) fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, ai sensi della legge n. 548/1993;

c) morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.

2. L'erogazione di sostituti del latte materno rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età.

Art. 2.

Accertamento e certificazione

1. Le patologie di cui all'art. 1, comma 1, sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine individuati dalle regioni.

2. La condizione di cui all'art. 1, comma 2, è accertata e certificata da uno specialista del Servizio sanitario nazionale dipendente o convenzionato.

3. Le relazioni diagnostiche predisposte in sede di primo accertamento delle patologie di cui al comma 1, indicano il regime dietetico appropriato, anche in relazione all'età. I centri di riferimento adeguano il regime dietetico dei pazienti affetti dalle patologie di cui al comma 1, in relazione alle condizioni cliniche ed all'età.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità con le quali i soggetti di cui al comma 2 comunicano gli accertamenti eseguiti alle aziende unità sanitarie locali di appartenenza degli assistiti.

Art. 3.

Morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme

1. La tabella 1 indica, per sesso e per fascia di età, il fabbisogno calorico totale e la quota, pari al 35%, da soddisfare con i prodotti senza glutine per i soggetti affetti da morbo celiaco. La tabella riporta altresì i corrispondenti tetti di spesa mensili a carico del Servizio sanitario nazionale, calcolati sulla base dei prezzi medi dei prodotti ed incrementati di una percentuale pari al 30% per tener conto di particolari esigenze nutrizionali.

2. L'azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali è stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, nei limiti di spesa mensile indicati nella tabella 1. Contestualmente, l'azienda rilascia alle stesse persone 12 buoni o altro «documento di credito» — anche di tipo magnetico — di valore pari ai citati tetti di spesa, con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso i fornitori convenzionati di cui all'art. 6.

3. Dalla data di attivazione del registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, le regioni e le province autonome, anche in forma consorziata, determinano i valori massimi di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto sul proprio territorio dei singoli prodotti di cui al presente articolo inclusi nel medesimo registro. Contestualmente, le regioni aggiornano i tetti di spesa mensili.

Art. 4.

Nati da madri sieropositive per HIV

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, sulla base della certificazione di cui all'art. 2, comma 2, prescrive i sostituti del latte materno inclusi nel registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, per un fabbisogno non superiore a trenta giorni.

2. Dalla data di attivazione del registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, le regioni e le province autonome, anche in forma consorziata, determinano i valori massimi di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto sul proprio territorio dei singoli prodotti di cui al presente articolo.

Art. 5.

Malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica del pancreas

1. L'azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali è stata certificata una malattia metabolica congenita o la fibrosi cistica del pancreas a fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Salvo diversa disciplina regionale, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, sulla base della certificazione di cui all'art. 2, comma 1, e del regime dietetico di cui all'art. 2, comma 3, prescrive alle persone autorizzate i prodotti destinati ad una alimentazione particolare inclusi nel registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, per un fabbisogno non superiore a trenta giorni.

3. Le regioni possono stabilire modalità organizzative ed erogative, nonché tetti di spesa mensili per le singole patologie.

Art. 6.

Modalità di erogazione

1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali.

Art. 7.

Registro nazionale

1. Presso la direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione è istituito il registro nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati nelle singole regioni a carico del Servizio sanitario nazionale con le indicazioni delle modalità erogative scelte dalle regioni. Le modalità tecniche di realizzazione di detto registro sono stabilite dal Ministero della sanità d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

2. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali attivano adeguati sistemi di controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati sul proprio territorio e sul conseguente andamento della spesa.

Art. 8.

Tutela dei dati personali

1. Alle procedure di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro della sanità 1° luglio 1982, e la successiva modificazione, concernenti l'assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO 1

	Fabbisogno calorico				Tetto di spesa in migliaia di lire/mese	
	totale		35%			
	M	F	M	F	M	F
6 mesi -1 anno	900	900	315	315	86	86
fino a 3,5 anni	1300	1300	455	455	120	120
fino a 10 anni	2000	2000	700	700	182	182
età adulta	3000	2200	1050	770	270	190

01A7263

DECRETO 13 giugno 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lysal».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto 11 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lysal»;

Visto il parere favorevole al ripristino dell'autorizzazione all'immissione in commercio espresso dalla commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario nella seduta del 17 maggio 2001 in seguito alla definitiva inclusione del principio attivo acetil-salicilico nell'allegato *II* del regolamento n. 2377/90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

Vista la nota del 24 maggio 2001, con la quale la società Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina) ha chiesto la revoca della citata sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario in questione;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è revocato, con decorrenza immediata, il decreto 11 aprile 2001 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario LYSAL:

5 flaconi polvere da 3 g + 5 flaconi solvente da 7,6 ml;

flacone polvere da 15 g + flacone solvente da 38 ml.

Titolare A.I.C.: ditta Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla ditta interessata.

Roma, 13 giugno 2001

Il direttore generale: MARABELLI

01A7309

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 marzo 2001.

Attività non consentite ai dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con rapporto di lavoro a tempo parziale, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che ha previsto la possibilità di costituire per il pubblico impiego rapporti di lavoro a tempo parziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, che regolamenta il rapporto di lavoro a tempo parziale;

Visto l'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha confermato per i rapporti di lavoro a tempo parziale la disciplina contenuta nell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

Visto l'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto l'art. 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto l'art. 39, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha trasferito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i compiti e le strutture relative al turismo;

Considerato che, ai sensi della citata normativa, le amministrazioni devono provvedere, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

Decreta:

Art. 1.

A tutti i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ammessi al tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre ai divieti contenuti nei commi 56-*bis*, 58 e 60 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di consulenza, assistenza, rappresentanza o difesa nei casi giudiziari in cui è controparte il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché di effettuare prestazioni professionali di natura tecnico-legale per l'applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano l'attività del Ministero stesso.

Art. 2.

A tutto il personale di cui all'art. 1 è fatto divieto di esercitare attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza che confliggano o siano di fatto incompatibili con la specifica attività di servizio svolta. In particolare non potranno essere esercitate:

1) attività presso ditte fornitrici di beni e servizi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) attività presso ditte destinatarie di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti recanti utilità economiche o finanziarie emanati dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;

3) attività presso ditte destinatarie di contributi, finanziamenti, agevolazioni, cofinanziamenti disposti o gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) attività inerenti la sfera di attribuzioni di soggetti giuridici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

5) attività presso o per conto di enti o società che svolgono attività di omologazione, di collaudo, di certificazione, di revisione periodica e straordinaria di impianti, processi e prodotti industriali.

Art. 3.

I competenti uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei contratti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, provvedono alla valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse non contemplati dalle ipotesi di incompatibilità indicate negli articoli precedenti.

Roma, 5 marzo 2001

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro
per la funzione pubblica
BASSANINI

01A7306

DECRETO 28 maggio 2001.

Autorizzazione alla società «Eucert S.r.l.», in Firenze al rilascio di certificazione CE relativo alle macchine, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive numeri 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 2000, con la quale l'organismo Eucert - Organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s., con sede in via XXIV Maggio n. 3 - Firenze, è stato autorizzato al rilascio delle certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 89/293/CEE;

Vista la nota della società Eucert - Organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. del 28 aprile 2000, prot. n. 050/2000, recepita in atti di questo Ministero il 5 maggio 2000, prot. n. 757.332, con la quale si comunica il cambiamento della ragione sociale da Eucert - Organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. in sigla Eucert S.r.l., giusto atto del 28 gennaio 2000, repertorio n. 21.821, raccolta n. 5.316, a rogito della dott.ssa Maria Teresa Fasulo, notaio in Signa, iscritta al ruolo dei distretti notarili riuniti in Firenze, Pistoia e Prato;

Vista la suddetta nota con cui si comunica altresì che la società Eucert S.r.l. ha spostato alla sua sede legale ed operative in via Ponte dell'Asse n. 19 - 50144 Firenze;

Considerato che le ragioni per cui è stata concessa alla società Eucert - Organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. l'autorizzazione in via definitiva alla certificazione CE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE così come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, permangono valide per la società Eucert - Organismo di certificazione europea S.r.l. in sigla Eucert S.r.l.;

Decretano:

Art. 1.

1. L'Organismo Eucert - Organismo di certificazione europea S.r.l. in sigla Eucert S.r.l., subentra negli obblighi e nei diritti dell'Organismo Eurocert - Organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s., derivanti dall'autorizzazione alla certificazione CE concessa con decreto di questo Ministero dell'11 ottobre 2000 ed è, pertanto autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato nell'allegato *IV*, lettera *A)*, della direttiva n. 89/392/CEE.

A) Macchine:

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

2) All'Organismo Eucert S.r.l. resta attribuito quale numero di identificazione il n. 0899, già precedentemente assegnato alla Commissione europea alla società Eucert - Organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s.

Art. 2.

È confermato il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al decreto di questo Ministero dell'11 ottobre 2000, fissato in tre anni, con scadenza 10 ottobre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
FERRARO

01A7097

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 giugno 2001.

Rettificazioni all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2000, recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2001, con il quale, viste le proposte avanzate

dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della formazione delle graduatorie del 2000 della legge n. 488/1992 per il «settore industria» e le successive determinazioni concordate con le regioni e le province autonome medesime in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le priorità di cui all'art. 6-*bis* di quest'ultimo decreto;

Vista la nota del 14 giugno 2001, prot. 1809/I, con la quale la regione Abruzzo - Direzione attività produttive - Servizio sviluppo dell'industria, nel comunicare che, per mero errore materiale, nelle proprie proposte poi assunte a base del citato decreto del 21 dicembre 2000, sono stati omessi i punteggi inerenti i servizi ammissibili, relativamente alla graduatoria ordinaria della medesima regione Abruzzo, ed è stata richiesta la relativa conseguente rettifica;

Ritenuto necessario pertanto apportare le necessarie conseguenti rettifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato n. 2 al decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2001, nella graduatoria ordinaria della regione Abruzzo, ai servizi ammissibili di cui alle note da (1) a (26) devono intendersi attribuiti i seguenti punteggi:

nelle aree denominate «CH_A_1», «PE_A_1» e «AQ_A_1»: per tutte le tipologie, punti 16;

nelle aree denominate «CH_A_2», «PE_A_2» e «AQ_A_2»: per tutte le tipologie, punti 13;

nelle aree denominate «CH_B», «TE_B» e «AQ_B»: per tutte le tipologie, punti 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2001

Il Ministro: MARZANO

01A7342

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 aprile 2001.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari ed impianti a fune.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale, di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998, di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 3158 del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1999, registro n. 1, foglio n. 209, Ministero dei trasporti e della navigazione, con il quale sono stati ripartiti i contributi di lire 166 miliardi per l'anno 1998 (comprensivi di quelli relativi al 1997) e di lire 195 miliardi per l'anno 1999 sul capitolo 7281 (ora capitolo 7056) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero a favore delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri prot. n. 1279 u.c. del 30 marzo 2001 con il quale è affidata al capo dell'unità di gestione APC, per l'anno finanziario 2001, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 7056;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, all'erogazione sul capitolo 7056 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di lire 195 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario come indicato nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato D.I. 3158/98;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento della somma di L. 195.000.000.000 sul capitolo 7056, iscritto nell'unità

previsionale di base 2.2.1.5 «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2001, in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote indicate alla colonna n. 3 della tabella allegata al D.I. 3158/98 e come appresso indicato.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Quote competenza 2001	c/c n.
Abruzzo	6.475.950.000	31195
Basilicata	5.625.750.000	31649
Calabria	6.727.500.000	31789
Campania	21.773.700.000	31409
Emilia-Romagna	13.380.900.000	30864
Lazio	27.021.150.000	31183
Liguria	9.771.450.000	32211
Lombardia	29.333.850.000	30268
Marche	6.832.800.000	31118
Molise	3.258.450.000	31207
Piemonte	16.711.500.000	31930
Puglia	12.901.200.000	31601
Toscana	14.966.250.000	30938
Umbria	4.471.350.000	31068
Veneto	15.748.200.000	30522
Totale . . .	195.000.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2001

Il dirigente generale: RICOZZI

01A7261

DECRETO 8 giugno 2001.

Colorazione del corpo delle bombole per gas medicinali - Proroga dei termini previsti dal decreto 14 ottobre 1999.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 28 ottobre 1999, il quale ha disposto, al fine di consentire una facile identificazione di tutte le bombole destinate a contenere i gas medicinali elencati della Farmacopea ufficiale italiana X edizione, l'obbligo di colorazioni particolari di dette bombole prevedendo, per l'adeguamento del parco bombole circolante in Italia, un periodo transitorio della durata di 18 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto in parola, e cioè entro il 28 aprile 2001;

Visto il decreto del Ministero della sanità 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 276 del 25 novembre 2000, con il quale è stata apportata la modifica al testo della Farmacopea ufficiale italiana X edizione, disponendo che la parte cilindrica delle bombole destinate a contenere i gas medicinali deve essere verniciata in bianco (RAL 9010);

Considerato che prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della sanità 4 agosto 2000 non è stato formalmente possibile iniziare l'opera di conversione della colorazione del corpo delle bombole per gas medicinali;

Preso atto che il parco bombole per gas medicinali circolante in Italia ammonta a circa 600.000 unità e che non è stato materialmente possibile procedere al loro totale adeguamento nei termini previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 15 marzo 2001;

Decreta:

Il termine prescritto all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999, è prorogato al 28 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: BERSANI

01A7096

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2001.

Autorizzazione al laboratorio S.A.Mer. - Azienda speciale C.C.I.A.A., in Bari ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 23 gennaio 1991, protocollo n. 001929/60229, con il quale il laboratorio S.A.Mer. - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari, ubicato in Bari, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio S.A.Mer. - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, nella persona del responsabile dott. Alessio Dimaggio ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Anidride solforosa;
Ceneri;
Titolo alcolometrico volumico.

01A7401

DECRETO 9 maggio 2001.

Autorizzazione al laboratorio A.R.P.A.M. - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, in Macerata, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 7 novembre 1985, protocollo n. 62738, con il quale il laboratorio U.S.L. n. 15 area chimica, ubicato in Macerata, via Trento n. 95, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Vista la legge regionale n. 60/1997, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.), ha predisposto l'inglobamento

degli ex servizi multizonali, compreso quello di Macerata, sotto la gestione della U.S.L. n. 15 e della azienda U.S.L. n. 9 successivamente;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblibata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio di A.R.P.A.M. - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, ubicato in Macerata, via Trento n. 95, nella persona del responsabile dott. Alfonso Baggio ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;
Acidità volatile;
Cu;
Estratto secco totale;
Pb;
Titolo alcolometrico volumico;
Zn.

01A7400

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli sciolglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992 n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Agorà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 25 ottobre 1990, repertorio n. 22474, registro società n. 1248/90, tribunale di Salerno, BUSC n. 5143;

2) società cooperativa edilizia «Ambra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 5 marzo 1974, repertorio n. 140053, registro società n. 5595/6672, tribunale di Salerno, BUSC n. 1496;

3) società cooperativa edilizia «Belvedere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rutino, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 25 maggio 1991, repertorio n. 42210, registro sicietà n. 2143, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 5310;

4) società cooperativa edilizia «Ediltramontina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tramonti, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 2 febbraio 1981, repertorio n. 930, registro società n. 210/81, tribunale di Salerno, BUSC n. 2975;

5) società cooperativa edilizia «La Comune 81 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede

in S. Gregorio M., costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 24 ottobre 1981, repertorio n. 943, registro società n. 863/81, tribunale di Salerno, BUSC n. 3144;

6) società cooperativa edilizia «Parco dell'Angelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Elio Rosapepe in data 1° febbraio 1985, repertorio n. 172559, registro società n. 938/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3966;

7) società cooperativa edilizia «Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascea costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 4 marzo 1979, repertorio n. 6477, registro società n. 435, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 2575;

8) società cooperativa edilizia «San Salvatore De Bireto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Atrani, costituita per rogito notar Andrea Pansa in data 9 febbraio 1984, repertorio n. 5636, registro società n. 389/84, tribunale di Salerno, BUSC n. 3664.

Salerno, 8 maggio 2001

Il direttore provinciale: COPPOLA

01A7432

DECRETO 8 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli sciolglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Salerno turismo già Futura club viaggi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 10 maggio 1986, repertorio n. 7923, registro società n. 854/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4220;

2) società cooperativa «Cassa di mutualità dell'Agro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Valentino Torio, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 23 dicembre 1991, repertorio n. 55414, registro società n. 245/92, tribunale di Salerno, BUSC n. 5435;

3) società cooperativa «Vincenzo Bellini città di Casalbuono - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casalbuono, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 9 febbraio 1980, repertorio n. 688, registro società n. 325, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 2792;

4) società cooperativa «Palinuro pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Centola costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 2 luglio 1983, repertorio n. 12076, registro società n. 784, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3558;

5) società cooperativa «Sele trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 30 marzo 1984, repertorio n. 35904, registro società n. 503/84, tribunale di Salerno, BUSC n. 3733;

6) società cooperativa «Centro sociale Monte Calpazio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 26 marzo 1986, repertorio n. 8320, registro società n. 905/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4235;

7) società cooperativa «Doria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Adolfo Branca in data 21 aprile 1985, repertorio n. 15857, registro società n. 885/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 4017;

8) società cooperativa «S. Erminia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore costituita per rogito notar Francesco Fimiani in data 8 marzo 1993, repertorio n. 34763, registro società n. 428/93, tribunale di Salerno, BUSC n. 5638.

Salerno, 8 maggio 2001

Il direttore provinciale: COPPOLA

01A7433

DECRETO 11 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Circolo culturale ricreativo», in Dovadola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 4 aprile 2001 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Circolo culturale ricreativo a r.l.», con sede in Dovadola, costituita per rogito notaio Angelo Bolognesi di Forlì in data 26 gennaio 1992, repertorio n. 99766 omologato dal tribunale di Forlì in data 27 aprile 1972 depositato in cancelleria il 16 maggio 1972 iscritta nel registro società al n. 4976 avente numero di posizione nel bollettino ufficiale società cooperative, B.U.S.C. n. 1385/118996.

Forlì, 11 maggio 2001

Il direttore provinciale: DALMONTE

01A7308

DECRETO 17 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene Calabria, unità zona industriale S. Gregorio. (Decreto n. 29874).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta, S.r.l. Selene Calabria, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 5 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 dicembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 2001, con il quale è stata approvata la prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene Calabria, con sede in Pellaro (Reggio Calabria), unità zona industriale S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 16 unità lavorative per il periodo dall'11 febbraio 2000 al 17 giugno 2000; istanza aziendale presentata il 18 febbraio 2000 con decorrenza 18 dicembre 1999, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 18 giugno 2000 al 17 dicembre 2000, unità zona industriale S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 14 unità lavorative; istanza aziendale presentata il 21 luglio 2000 con decorrenza 18 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6759

DECRETO 17 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P., unità di Roma. (Decreto n. 29875).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981 della ditta S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P.;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 maggio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 3 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 26 giugno 2000 al 25 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P., sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 7 unità lavorative in CIGS (o prepensionabili) per il periodo dal 26 giugno 2000 al 25 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6760

DECRETO 17 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per una unità lavorativa, per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti dipendenti dalla S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P., unità di Roma. (Decreto n. 29876).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P.;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 maggio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 3 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 26 giugno 2000 al 25 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P., sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 1 unità lavorativa in CIGS (o prepensionabili) per il periodo dal 26 giugno 2000 al 25 giugno 2001.

L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6761

DECRETO 17 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, unità di Comunanza. (Decreto n. 29877).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Manifattura Val d'Aso, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno), unità di Comunanza (Ascoli Piceno), per un massimo di 37 unità lavorative per il periodo dal 2 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001; istanza aziendale presentata il 21 febbraio 2001 con decorrenza 2 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6762

DECRETO 24 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.a.s. Zanfi editori di Zanfi Celestino e C., unità di Modena. (Decreto n. 29888).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.a.s. Zanfi editori di Zanfi Celestino e C.;

Visto il decreto direttoriale datato 14 settembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 20 marzo 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.a.s. Zanfi editori di Zanfi Celestino e C., sede in Modena, unità di Modena, per un massimo di 18 unità lavorative in C.I.G.S., per il periodo dal 20 marzo 2001 al 19 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7292

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straodinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.G.C. giocattoli Max, unità di Lanciano. (Decreto n. 29889).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.a.s. I.G.C. giocattoli Max, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 9 aprile 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 marzo 2001, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 4 aprile 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria giocattoli applicato, a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a 11 unità su un organico complessivo di 17 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 2001 al 3 aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.G.C. giocattoli Max, con sede in Lanciano (Chieti), unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 17 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.G.C. giocattoli Max a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7293

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L. & A. Production, unità di Ferrara. (Decreto n. 29890).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. L. & A. Production, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 6 marzo 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 gennaio 2001, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dall'8 gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a 30,00 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a 189 unità di cui 2 dipendenti in part-time da 35 ore medie settimanali a 26,15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 205 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dall'8 gennaio 2001 al 7 gennaio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L. & A. Production, con sede in Ferrara, unità di Ferrara, per i quali è stato stipulato un contratto di salidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 189 unità, di cui 2 dipendenti in part-time da 35 ore medie settimanali a 26,15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 205 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L. & A. Production, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri

di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 - febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7294

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Litografia cartotecnica Egidi, unità di Martinsicuro. (Decreto n. 29891).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Litografia cartotecnica Egidi inoltrata pressa il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 3 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 marzo 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 aprile 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industrie grafiche e affini applicato, a 24,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità su un organico complessivo di 50 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1° aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Litografia cartotecnica Egidi, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), unità di Martinsicuro (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 50 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Litografia cartotecnica Egidi a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7295

DECRETO 24 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forima, unità di Sezze. (Decreto n. 29892).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 92 del 25 maggio 2000 pronunciata dal tribunale di Latina che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Forima;

Visto il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2000 con il quale è stato concesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 il trattamento straordinario di integrazione salariale per i primi sei mesi dal 26 maggio 2000 al 25 novembre 2000;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la proroga per gli ulteriori sei mesi del trattamento sopra citato;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di prorogare il trattamento di cui trattasi;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forima, sede in Sezze (Latina), unità in Sezze (Latina), per un massimo di 15 unità lavorative di cui una con C.F.L.

È prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 novembre 2000 al 25 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7296

DECRETO 24 maggio 2001.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge n. 416/1981, della S.r.l. Il Popolo, unità di Roma. (Decreto n. 29893).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 2 marzo 2001 e 12 marzo 2001, tra la ditta S.r.l. Il Popolo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di crisi aziendale finalizzata al beneficio del trattamento di C.I.G.S. e pensionamento anticipato, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2003 della ditta S.r.l. Il Popolo, sede in Roma, unità di Roma.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente cinque lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7297

DECRETO 24 maggio 2001.

Approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. S.A.L.I.S., unità di Sassari. (Decreto n. 29894).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. S.A.L.I.S.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 17 gennaio 2001 al 16 luglio 2001, della ditta S.p.a. S.A.L.I.S., sede in Sassari, unità di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7298

DECRETO 24 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Site - Impianti telefonici ed elettrici, unità di Vazia. (Decreto n. 29895).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'accordo stipulato presso la provincia di Rieti in data 26 marzo 2001, nel quale è stato concordato tra la S.p.a. SITE e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ricorso alla CIGS per crisi aziendale dal 1° aprile 2001 per l'unità di Vazia (Rieti);

Vista l'istanza della predetta S.p.a. contenente il programma per crisi aziendale, presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002, relativa alla sopracitata unità produttiva;

Acquisito il prescritto parere;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001 per le altre unità produttive della società in questione;

Atteso che dall'esame dell'istanza relativa all'unità di Vazia (Rieti) il piano di risanamento posto in essere dalla S.p.a. di cui trattasi risulta, nelle sue linee di intervento, uguale a quello attuato per le altre unità, dislocate sul territorio nazionale e per le quali è intervenuto il citato decreto ministeriale del 7 maggio 2001;

Considerato pertanto, che il programma aziendale deve ritenersi unico a prescindere dalle differenti decorrenze delle sospensioni dei lavoratori;

Ritenuto che ricorrono, per l'unità produttiva di Vazia (Rieti), i presupposti per l'approvazione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, limitatamente al periodo dal 1° aprile 2001 - 30 settembre 2001, termine di scadenza del programma per crisi aziendale approvato con il sopracitato decreto ministeriale n. 29855 del 7 maggio 2001, per tutte le altre unità produttive della società SITE S.p.a;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° aprile 2001 al 30 settembre 2001, della ditta S.p.a. SITE - Impianti telefonici ed elettrici, sede in Bologna, unità di Vazia (Rieti).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7299

DECRETO 24 maggio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. DSM Capua, unità di Capua. (Decreto n. 29896).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, dalla ditta S.p.a. DSM Capua;

Acquisito il pescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, della ditta S.p.a. DSM Capua, con sede in Capua (Caserta), unità di Capua (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7300

DECRETO 24 maggio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Fintel, unità di Ardea, Avellino, Cassino, Foggia, Marcianise e Potenza. (Decreto n. 29897).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002, dalla ditta S.p.a. Fintel;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 2000 al 31 maggio 2002, della ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli, unità di Ardea (Roma), Avellino, Foggia, Cassino (Frosinone), Marcianise (Caserta), Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7301

DECRETO 24 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.L.I.S., unità di Sassari. (Decreto n. 29898).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. S.A.L.I.S.;

Visto il decreto direttoriale datato 24 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 17 gennaio 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.L.I.S., con sede in Sassari, unità di Sassari, per un massimo di diciannove unità lavorative appartenenti al settore industria per il periodo dal 17 gennaio 2001 al 16 luglio 2001.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 5 gennaio 2000, n. 722, Contributo addizionale: No.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale , ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7302

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Site - Impianti telefonici ed elettrici, unità di Vazia. (Decreto n. 29899).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Site - Impianti telefonici ed elettrici, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Site - Impianti telefonici ed elettrici, con sede in Bologna, unità di Vazia (Rieti), per un massimo di cinquantadue unità lavorative per il periodo dal 1° aprile 2001 al 30 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 2001 con decorrenza 1° aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7303

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DSM Capua, unità di Capua. (Decreto n. 29900).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. DSM Capua, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DSM Capua, con sede in Capua (Caserta), unità di Capua (Caserta), per un massimo di diciasette unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7304

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Margherita cooperativa sociale» a r.l., in Verona.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 gennaio 2001 con il quale la società cooperativa «La Margherita cooperativa sociale» a r.l., con sede in Verona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Murari ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 15 marzo 2001 con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Alessandra De Prezzo nata a Palmanova (Udine), il 16 maggio 1964, residente a Verona in via Giovanni della Casa n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Margherita cooperativa sociale» a r.l., con sede in Verona, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Carlo Murari, dimissionario.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7258

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia Cinecittà 76 a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 1997 con il quale la dott.ssa Francesca Scialanga è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Cinecittà 76 a r.l.», con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 6 giugno 1995;

Vista la nota in data 1° marzo 2001 con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Adriana Petti nata a Roma, il 17 dicembre 1964, domiciliato in Roma, con studio in Piazza dei Prati degli Strozzi, 32 è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Cinecittà 76 a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione della dott.ssa Francesca Scialanga, dimissionaria.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7259

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Altinia fra lavoratori - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Venezia Mestre.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 12 ottobre 2000 con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia Altinia fra lavoratori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia Mestre è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Nerio De Bortoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 11 novembre 2000 con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Alessandra De Prezzo nata a Palmanova (Udine) il 16 maggio 1964 residente a Verona in via Giovanni della Casa 8, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Altinia fra lavoratori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia Mestre, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Nerio De Bortoli, dimissionario.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7260

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro Lesna», in Torino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 febbraio 2000, con il quale la dott.ssa Patrizia Macchia è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro Lesna» con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 3 agosto 1983;

Vista la lettera in data 17 luglio 2000, con il quale il sopra menzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore.

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Calogero Terranova nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 e residente in Cascinette D'Ivrea con studio in via Cernia n. 27, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro Lesna», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 3 agosto 1983, in sostituzione della dott.ssa Patrizia Macchia, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7262

DECRETO 24 maggio 2001.

Annullamento del decreto ministeriale 9 gennaio 2001 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Palidoro - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Fiumicino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 gennaio 2001 con il quale la società cooperativa «Palidoro - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Fiumicino (Roma), via Aurelia n. 2997, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Roberto Ceccherini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza 18 gennaio 2001, n. 70/2001, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della nominata società;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 gennaio 2001, n. 6/2001, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7095

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.G.E.D. - Cooperativa di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l.», in Lenola.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1999, n. 267/99, con il quale la sig.ra Cinzia Carnevali è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Co.G.E.D. - Cooperativa di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l., con sede in Lenola (Latina), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 25 gennaio 1990;

Vista la nota in data 2 aprile 2001 con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pasquale Nardella nato a Formia il 7 agosto 1936 ed ivi residente in via Conca I trav. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.G.E.D. - Cooperativa di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lenola (Latina), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione della sig.ra Cinzia Carnevali, dimissionaria.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7434

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale cooperativa Prealpina - Soc, coop. a r.l.», in Polpet di Ponte nelle Alpi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 gennaio 2001, con il quale la società cooperativa «Latteria sociale cooperativa Prealpina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Polpet di Ponte nelle Alpi (Belluno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Elena Davià ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 25 gennaio 2001 con la quale la predetta ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Barbara Bonvento nata a Padova l'8 novembre 1964, con studio in Rovigo, Piazza Merlin n. 24, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale cooperativa Prealpina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Polpet di Ponte nelle Alpi (Belluno), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione della dott.ssa Elena Davià, dimissionaria.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7436

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Il Ponte - Soc. coop. a r.l.», in San Giuliano Terme.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione

generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 13 dicembre 1994, con il quale la società cooperativa agricola «Il Ponte - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Giuliano Terme (Pisa), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Aldo Jacoponi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la ministeriale n. 3201/P in data 23 ottobre 2000 con la quale sono stati contestati, al commissario liquidatore, gravi addebiti in ordine alla conduzione della procedura;

Ritenuto di provvedere alla revoca dell'incarico al predetto commissario e alla nomina di nuovo commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente provvedimento la dott.ssa Tiziana Guggino nata a Palermo l'11 febbraio 1961, domiciliata in Pisa con studio in via P. Galluppi n. 5, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, in sostituzione del rag. Aldo Jacoponi, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7437

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Circolo culturale ricreativo cittadino» a responsabilità limitata, in Dovadola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 4 aprile 2001 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

«Cooperativa Circolo culturale ricreativo cittadino» società a responsabilità limitata, con sede in Dovadola, costituita per rogito notaio Angelo Bolognesi di Forlì in data 26 gennaio 1972, repertorio n. 99766, raccolta n. 6361, omologato dal tribunale di Forlì in data 27 aprile 1972, depositato in Cancelleria il 16 maggio 1972, iscritta nel registro società (ora registro delle imprese) al n. 4976, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 1385/118996.

Forlì, 31 maggio 2001

Il direttore provinciale: DALMONTE

01A7435

DECRETO 7 giugno 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Arlecchino» a r.l., con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio Antonino Familiari in data 10 novembre 1972, repertorio n. 181163, registro società n. 1/73, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Acisos II» a r.l., con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio Francesco Putortì in data 3 marzo 1983, repertorio n. 85384, registro società n. 48/83, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 7 giugno 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A7307

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Città di Kaulon» a r.l., in Caulonia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto la nota ministeriale n. 3588 del 29 maggio 2001, con la quale si dispone la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza liquidatore ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Città di Kaulon» a r.l., con sede in Caulonia, costituita per rogito notaio Giuliana Tozzi in data 6 dicembre 1978, repertorio n. 6484, registro società n. 588, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 8 giugno 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A7044

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 giugno 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ecoprogram» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Macerata nei confronti della società cooperativa «Ecoprogam» a r.l., con sede in Macerata, via Don Bosco n. 33, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Preso atto che il liquidatore a far tempo dal 27 dicembre 1995 non ha espletato i compiti inerenti la procedura di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale è stata trasferita alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 4 aprile 2001, secondo il quale il liquidatore della società cooperativa «Ecoprogram» a r.l., deve essere sostituito a norma dell'art. 2545 del codice civile;

Considerata la disponibilità manifestata dalla rag. Elsa Corpetti con comunicazione pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 6 giugno 2001;

Decreta:

Articolo unico

La rag. Elsa Corpetti nata a Montegranaro (Ascoli Piceno) il 21 luglio 1961, residente a Monte San Giusto - via Matteotti, è nominata liquidatore della società cooperativa «Ecoprogram» a r.l., con sede in Macerata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 12 giugno 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A7042

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Assetto finale del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e SGS Thomson Microelectronics S.r.l. (ora STMicroelectronics S.r.l.). (Deliberazione n. 35/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificate con lettera n. SG (95) D/3693, del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale e del 21 maggio 1997, notificate con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto a finalità regionale;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma e successive modifiche;

Vista la propria delibera 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/1995, così come modificata dalla successiva del 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70/1997), che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/1997), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la SGS-Thomson Microelectronics S.r.l., comportante un investimento di lire 638.000 milioni, un onere per lo Stato pari a lire 351.897,6 milioni e un'occupazione prevista pari a 315 nuove unità, con termine per la realizzazione degli investimenti industriali fissato al 31 dicembre 1999 e, per gli investimenti relativi al progetto di ricerca, al 31 dicembre 2000;

Vista la nota n. 39/2001, pervenuta l'8 marzo 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di riassetto del contratto di programma di cui sopra;

Considerato che gli interventi industriali e il progetto di ricerca prefissati nel contratto di programma sono stati realizzati entro i termini previsti;

Tenuto conto che, per quanto riguarda gli investimenti industriali la commissione di collaudo, in sede di accertamento finale di spesa, ha proposto di liquidare le agevolazioni sulla base di spese ammissibili rendicontate per un importo di lire 575.658,7 milioni, con un incremento di lire 25.658,7 milioni rispetto a quanto previsto in sede contrattuale;

Considerato che, a seguito di mutamenti nelle strategie aziendali, il previsto progetto di ricerca è stato ridimensionato e così concluso per un importo di lire 16.052 milioni (di cui 8.584 milioni per attività di ricerca industriale e lire 7.468 milioni per attività di sviluppo precompetitivo), rispetto ai 43.000 milioni di lire previsti;

Considerato che la STMicroelectronics ha ritenuto di non procedere alla realizzazione della prevista centrale di cogenerazione nei termini e nella localizzazione previsti nel citato contratto;

Considerato che il riassetto proposto complessivamente comporta una economia pari a lire 18.551,6 milioni, mantenendo la nuova occupazione in 315 unità, così come previsto;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale relativo al contratto di programma stipulato in data 9 luglio 1997, tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la S.G.S. Thomson Microelectronics S.r.l. (ora STMicroelectronics S.r.l.), che ha comportato investimenti complessivi per lire 591.710,7 milioni (305,593 Meuro), cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 333.346 milioni (172,159 Meuro), secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

In milioni di lire

	Investimenti	Onere stato
Investimenti tecnologici industriali	575.658,7	327.187
Progetto di ricerca	16.052,0	6.159
TOTALE ...	591.710,7	333.346

2. Il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari Tesoro, registron. 4, foglio n. 68

01A7438

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Revoca del finanziamento relativo al contratto di impresa stipulato in data 26 aprile 1990, tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Gruppo tessile Castrovillari (G.T.C.) (Deliberazione n. 37/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992. n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede che gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di programma stipulati ai sensi della legge n. 64/1986, siano sottoposti a questo comitato, pena la revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 2001.

Viste le decisioni della Commissione europea: 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, che regola le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie sugli interventi nel Mezzogiorno previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge n. 64/1986;

Vista la delibera CIPI in data 16 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/1986), contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge n. 64/1986, richiamata dall'art. 1, comma 3, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la delibera CIPI 12 aprile 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114/1990), con la quale è stato approvato il contratto di impresa tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Gruppo Tessile Castrovillari (G.T.C.), comportante un investimento di lire 193,4 miliardi (comprese scorte per lire 19,5 miliardi), con un onere per lo Stato pari a lire 89,6 miliardi;

Vista la delibera CIPI 11 ottobre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/1995), con la quale il termine per la realizzazione degli investimenti relativi al sopra citato contratto d'impresa è stato prorogato al 31 dicembre 1995 e l'emissione dei provvedimenti di concessione da parte dell'amministrazione è stata subordinata al riscatto da parte di un socio privato della quota azionaria detenuta dalla G.E.P.I. S.p.a. ed al mantenimento del livello occupazionale a regime di 555 unità;

Vista la propria delibera 20 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/1996), che ha approvato un aggiornamento del predetto contratto, portato l'investimento agevolabile a lire 186,7 miliardi (di cui lire 16,5 miliardi per scorte), riducendo l'onere complessivo a carico dello Stato a lire 78 miliardi e riducendo i livelli occupazionali previsti a n. 390 unità, di cui 343 già assunti e 15 ricercatori da impiegare nel centro di ricerca, e fissato il termine per la realizzazione delle iniziative al 31 dicembre 1996, ad eccezione dei progetti di ricerca che dovevano essere realizzati entro due anni dall'emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

Viste le proprie delibere 23 aprile 1997, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/1997) e 18 dicembre 1997, n. 264 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72/1998) con le quali, sulla base dello stato di realizzazione degli investimenti accertato al 31 dicembre 1996, il termine per la realizzazione degli investimenti tecnologici industriali e del centro di ricerca è stato fissato ai 31 dicembre 1997 ed il termine per la realizzazione del progetto di ricerca «Tecnologie di nuovi materiali per la realizzazione di filati e tessuti con microfibre ed high-tech» è stato fissato in via ultimativa al 31 dicembre 1998;

Vista la nota n. 0009662 del 5 marzo 2001, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo comitato, la proposta di revoca delle agevolazioni concesse pari

a lire 78 miliardi e il conseguente recupero delle anticipazioni ad oggi erogate, pari a lire 28,732 miliardi, nella misura prevista dalla vigente normativa;

Considerato che al 31 dicembre 2000 non è stato presentato l'assetto finale del contratto di programma, cosi come previsto dalla richiamata legge n. 144/1999 e che la società Gruppo tessile Castrovillari risulta in concordato preventivo;

Tenuto conto che il citato servizio per la programmazione negoziata ha nominato una comissione di accertamento che verificherà lo stato degli investimenti al 31 dicembre 2000;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato, nei limiti di cui al punto 2, il finanziamento relativo alle agevolazioni concesse alla società Gruppo tessile Castrovillari (G.T.C.) S.p.a. con la delibera CIPI 12 aprile 1990, così come aggiornata dalla successiva delibera CIPE 20 novembre 1995, per gli investimenti relativi al contratto di impresa stipulato in data 26 aprile 1990 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Gruppo Tessile Castrovillari S.p.a. (G.T.C.) e successiva convenzione di aggiornamento.

2. Il servizio per la programmazione negoziata del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle risultanze della commissione di accertamento citata in premessa, comunicherà a questo comitato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, gli investimenti previsti dal contratto di programma ed effettuati entro il 31 dicembre 2000, nonché le spese ritenute ammissibili ai sensi della vigente normativa, il CIPE determinerà in via definitiva l'entità del finanziamento revocato.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 96

01A7450

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Assegnazione risorse per progetti pilota di supporto alla promozione di occupazione e di impresa. (Deliberazione n. 51/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 ed in particolare l'art. 3 che sostituisce il comma 5 sopracitato;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 14, comma 3, il quale prevede che gli oneri per il finanziamento delle iniziative di competenza dell'istituto per la promozione industriale (IPI) gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la propria delibera n. 155 del 21 dicembre 2000, con la quale, a valere sul Fondo *ex* art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è stata disposta un'assegnazione di lire 30 miliardi (15,49 Meuro), per l'anno 2001, a favore del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, finalizzata alla promozione di occupazione e di impresa ed al finanziamento del programma di attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI);

Visto il programma di attività dell'IPI, approvato con decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del 22 marzo 2001;

Visto il libro bianco sulle politiche per l'innovazione e le nuove imprese, predisposto dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato ed approvato dal Consiglio dei Ministri, nel quale sono previste, in particolare, azioni per favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese;

Vista la nota del Ministro dell'industria, commercio e artigianato n. 900342 del 28 marzo 2001, nella quale viene fra l'altro evidenziato che, da un riesame del programma di attività dell'IPI, è emerso che la predetta assegnazione di lire 30 miliardi non è sufficiente a finanziare anche le azioni connesse alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese, il cui costo è valutato in lire 10 miliardi;

Considerato che,nella stessa nota, in attuazione degli indirizzi contenuti nel citato libro bianco si ritiene necessario realizzare alcuni progetti-pilota nelle aree depresse, che prevedano, attraverso la collaborazione tra università, enti pubblici territoriali ed imprese, la creazione di strutture con funzioni di trasferimento tecnologico, di incubatore, di diffusione della cultura e di innovazione nel territorio;

Ritenuto condivisibile quanto proposto dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato, tenuto conto che l'assegnazione di lire 30 miliardi per il finanziamento del programma di attività dell'IPI nel 2001, resta a carico, soltanto per il corrente esercizio, del citato Fondo *ex* art. 19, in quanto la legge n. 57/2001, che individua una diversa fonte di copertura finanziaria delle attività dell'istituto, è stata emanata in data successiva rispetto alla delibera di questo Comitato n. 155 del 21 dicembre 2000, con la quale è stata disposta la predetta assegnazione di lire 30 miliardi;

Considerato altresì che, a partire dall'esercizio 2002, gli oneri finanziari concernenti le iniziative dell'IPI graveranno pertanto sul Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

PRENDE ATTO

che l'assegnazione di lire 30 miliardi, di cui alla propria delibera n. 155 dei 21 dicembre 2000, citata in premessa, è finalizzata esclusivamente alle attività previste nel programma dell'IPI per l'anno 2001;

Delibera:

Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato è autorizzato ad utilizzare, nel limite dell'importo di lire 10 miliardi (5,16 Meuro), le risorse disponibili alla data della presente delibera, a seguito di revoche e rideterminazione dei contributi per gli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la realizzazione, tramite l'IPI, di progetti pilota nelle aree depresse. Tali progetti, finalizzati alla creazione e allo sviluppo di impresa, sono predisposti in linea con le indicazioni di politica industriale contenute nel libro bianco sulle politiche per l'innovazione e le nuove imprese citato in premessa e dovranno altresì prevedere, nella loro fase attuativa, la collaborazione tra università, enti pubblici territoriali e imprese.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 69

01A7439

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 361/87 - Strada di collegamento agglomerato Val Sinello con A14 e ss 16. (Deliberazione n. 59/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 361/1987 stipulata, in data 14 giugno 1988, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Vastese, regolante il finanziamento di lire 6.157 milioni per la realizzazione della strada di collegamento dell'agglomerato Val Sinello con la A14 e la ss 16;

Vista la nota n. 1283 del 10 aprile 2001, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione della perizia di variante secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/1995, nonché una proroga dei termini di convenzione sino al 31 dicembre 2002;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 17 aprile 2001, protocollo n. 16443, ha rilevato che le varianti proposte non sono di natura essenziale né prevedono opere complementari o aggiuntive ma comportano l'utilizzo delle economie dell'I.V.A. per cui si rende necessaria l'autorizzazione di questo comitato;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 2 maggio 2001, ha ritenuto che le varianti proposte risultano coerenti con i limiti e i criteri posti dalla normativa in oggetto considerato, anche, l'invarianza del costo totale della convenzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il nuovo quadro economico della convenzione n. 361/1987, di seguito riportato, con l'utilizzo in deroga delle economie dell'I.V.A.;

2. I termini di convenzione sono prorogati sino al 31 dicembre 2002.

Quadro economico (valori in milioni di lire)

Descrizione	Da Convenzione	Da Aggiudicazione	Variante in esame
3.1 Lavori ed espropri	4.348	2.872	5.320 (1)
3.2 Imprevisti	245	1.721	52
3.3 Lievitazione prezzi	150	150	0
3.4 Spese generali	501	501	560
3.5 IVA	913	913	225
TOTALE	6.157	6.157	6.157
Pari a Meuro	3,18		

(1) eventuali ribassi d'asta andranno a reintegrare l'IVA

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 98

01A7451

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 5 giugno 2001.

Differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99. (Deliberazione n. 122/01)**.**

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 giugno 2001;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 15, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99), recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, il soggetto giuridico è tenuto all'applicazione delle norme in essa contenute a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si conclude entro il 31 dicembre 2000;

ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 61/99, in seguito a motivata richiesta, l'Autorità può differire la decorrenza delle norme contenute nella direttiva;

l'Autorità con deliberazione 3 agosto 2000, n. 145/00 (di seguito deliberazione n. 145/00 dell'Autorità), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 2000, e con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 246/2000 (di seguito deliberazione n. 246/2000) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2001, ha disposto per alcuni soggetti che ne avevano fatto richiesta il differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, della deliberazione n. 246/00 è stato posto un termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione alla presentazione di ulteriori richieste di differimento degli obblighi ai sensi dell'art. 15, comma 2, della delibera n. 61/99;

l'Azienda generale servizi municipali di Verona S.p.a., l'Azienda energetica municipale Torino S.p.a., l'AEM S.p.a. di Milano, ASM Brescia S.p.a., la Meta S.p.a. di Modena, l'Azienda multiservizi imolese S.p.a. di Imola, l'ACEA S.p.a. di Roma, la Serene S.p.a. di Torino, l'EnBW Italia S.p.a., ai sensi del sopra citato art. 15, comma 2, successivamente alle deliberazioni dell'Autorità n. 145/00 e n. 246/00 hanno presentato richiesta alla stessa Autorità, entro i termini stabiliti dalla deliberazione n. 246/00, per il differimento all'esercizio 2001 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

la Sogetel S.p.a. di Torino, Sondel S.p.a. per conto di: Sondel S.p.a., Termica Buffalora S.r.l., Termica Celano S.r.l. Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Termica Narni S.r.l., Termica Sesto San Giovanni S.r.l., Termica Settimo Torinese S.r.l., Termica Lucchese S.r.l., Sondel trasmissione S.r.I., Sondel Energy Trading S.r.l., Caffaro energia S.r.l. per conto di: Caffaro energia S.r.l., Caffaro energia trasmissione S.r.l., la S.I.P.P.I.C. S.p.a. Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri di Napoli, ai sensi del sopra citato art. 15, comma 2, successivamente alle deliberazioni dell'Autorità n. 145/00 e n. 246/00 hanno presentato richiesta alla stessa Autorità, entro i termini stabiliti dalla deliberazione n. 246/00, per il differimento all'esercizio 2002 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Premesso inoltre che:

i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*- serie generale, n. 75 del 1° aprile 1997 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 marzo 1997) determinano lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica;

l'art. 15, comma 4, della deliberazione n. 61/99 prevede la revoca a decorrere dal 1° gennaio 2000 dei decreti di cui al precedente alinea;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione n. 61/99, e in particolare l'art. 15, comma 2;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e in particolare l'art. 21, comma 11, secondo cui le società commerciali e le imprese elettriche degli enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono redigere i propri bilanci conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n. 191/1958, sottoposti a società di revisione per trasmetterli, entro trenta giorni dall'approvazione, alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione; e secondo cui le regioni, entro i successivi novanta giorni, li inviano, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191;

i decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997, che determinano lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica;

Considerato che:

le richieste presentate dai soggetti giuridici individuati in premessa sono state motivate essenzialmente da difficoltà di adeguamento dei sistemi informativi;

lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 garantiva un contenuto minimo di informazioni di dettaglio relative alle singole attività del settore elettrico;

la revoca dei suddetti decreti, nel caso di differimento dell'applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 61/99, crea una situazione di carenza informativa relativamente ai dati disaggregati di contabilità dei soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica.

Considerato altresì che la S.I.P.P.I.C. S.p.a. Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri di Napoli ha presentato richiesta all'Autorità per il differimento all'esercizio 2001 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica e che tale richiesta è stata accolta con la deliberazione n. 246/00;

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni fornite dai soggetti giuridici a supporto delle istanze di cui in premessa, l'accoglimento delle istanze stesse, ancorché siano state inviate con un certo ritardo;

Ritenuto opportuno mantenere un contenuto minimo di informazioni disaggregate per attività del settore elettrico e ritenuto di individuare questo contenuto minimo nelle disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997;

Delibera:

Art. 1.

Differimento della decorrenza delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99.

L'Azienda generale servizi municipali di Verona S.p.a., l'Azienda energetica municipale Torino S.p.a., l'AEM S.p.a. di Milano, ASM Brescia S.p.a., la Meta S.p.a. di Modena, l'Azienda multiservizi imolese S.p.a. di Imola, l'ACEA S.p.a. di Roma, la Serene S.p.a. di Torino, l'EnBW Italia S.p.a., la Sogetel S.p.a. di Torino, Sondel S.p.a., Termica Buffalora S.r.l., Termica Celano S.r.l. Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Termica Narni S.r.l., Termica Sesto San Giovanni S.r.l., Termica Settimo Torinese S.r.l., Termica Lucchese S.r.l., Sondel trasmissione S.r.l., Sondel Energy Trading S.r.l., Caffaro energia S.r.l., Caffaro energia trasmissione S.r.l., sono tenuti all'applicazione delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99 a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2000.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

2.1. In deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99, i soggetti giuridici individuati al precedente articolo, nel periodo per il quale ha effetto il differimento degli obblighi stabiliti dalla medesima deliberazione in materia di separazione contabile e amministrativa, redigono il proprio bilancio secondo lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997.

2.2. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 5 giugno 2001

Il presidente: RANCI

01A7452

DELIBERAZIONE 21 giugno 2001.

Direttiva per la conversione in euro dei corrispettivi unitari delle tariffe e per la fatturazione ai clienti finali. (Deliberazione n. 136/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2001;

Premesso che:

a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'euro è moneta di conto e a decorrere dal 1° marzo 2002 non è più possibile emettere fatture che riportino simultaneamente corrispettivi in euro e corrispettivi in lire;

il Comitato euro ha raccomandato agli esercenti i servizi di pubblica utilità di iniziare la fatturazione in euro dei corrispettivi dovuti per l'erogazione dei servizi a decorrere dal 1° luglio 2001;

numerosi esercenti hanno manifestato l'intenzione di avviare la fatturazione in euro nell'erogazione ai clienti finali dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e del gas a decorrere dal mese di luglio 2001 e hanno avanzato richieste di chiarimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) sui criteri di conversione e di calcolo da adottare nel passaggio dalla lira all'euro;

Visti:

la legge 25 novembre 1995, n. 481;

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997;

il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;

il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio;

la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 1999, n. 42/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *h)* ed *l)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: deliberazione n. 42/99);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita ai clienti del mercato vincolato (di seguito: deliberazione n. 204/99);

la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2000, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *h)* ed *l)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito; deliberazione n. 55/00);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato (di seguito: deliberazione n. 237/00);

Considerato che:

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997 recante problematiche connesse all'introduzione dell'euro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1997, richiede che le amministrazioni pubbliche svolgano un ruolo propulsivo e di guida nel processo di introduzione dell'euro, anche al fine di facilitare, soprattutto nel periodo transitorio, il passaggio dalla moneta nazionale all'euro per i cittadini e le imprese;

il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 166/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 157 dell'8 luglio 1998 come modificato ed integrato con decreto legislativo del 15 giugno 1999, n. 206 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1999, prevede all'art. 4 che a decorrere dal 1° gennaio 1999 quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno: *a)* cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire; *b)* quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire; *c)* tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire; *d)* due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire;

Considerato inoltre che:

le deliberazioni n. 42/99 e n. 55/00 fanno riferimento in termini generali alle modalità di fatturazione in euro;

le deliberazioni n. 204/99 e n. 237/00 prevedono entrambe all'art. 9.1 che con separato provvedimento l'Autorità definisca le modifiche delle unità monetaria delle unità di misura derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Ritenuto che:

in occasione della conversione in euro di importi in lire contenuti in norme vigenti, o in norme non più in vigore da applicare in sede di rettifiche o conguagli, che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti relativi ai servizi di distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, sia opportuno che l'importo convertito vada utilizzato con almeno sei cifre decimali al fine di ridurre al minimo per il cliente finale e per l'esercente le approssimazioni derivanti dalla conversione;

i corrispettivi unitari debbano essere espressi nelle fatture dei medesimi servizi ai clienti finali in centesimi di euro con almeno quattro cifre decimali o in euro con almeno sei cifre decimali;

gli importi da pagare o contabilizzare possano essere espressi in euro arrotondati alla seconda cifra decimale nelle fatture ai clienti finali;

debbano considerarsi come autonomi importi da contabilizzare i corrispettivi derivanti dalla moltiplicazione di un corrispettivo unitario per una determinata quantità;

nella conversione da euro in lire dell'importo finale da fatturare, che può essere effettuata secondo le norme vigenti fino al 31 marzo 2002, l'importo in lire debba essere arrotondato conformemente a quanto fissato dal regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio;

Delibera:

Art. 1.

Conversione in euro di importi espressi in lire

Sono convertiti in euro utilizzando almeno sei cifre decimali i corrispettivi unitari in lire che si riferiscono a tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti rela-

tivamente ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e del gas ai clienti finali come previsti dalle norme vigenti, o in norme non più in vigore da applicare in sede di rettifiche o di conguagli.

Art. 2.

Disposizioni relative all'esposizione di importi convertiti in euro nei documenti di fatturazione

2.1. Nei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e gas sono riportati in centesimi di euro con almeno quattro cifre decimali i corrispettivi unitari relativi a tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti, nonché a opzioni tariffarie convertiti in euro.

2.2. In alternativa a quanto previsto al comma 2.1 gli esercenti dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e del gas possono riportare in euro con almeno sei cifre decimali i corrispettivi unitari relativi a tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti, nonché a opzioni tariffarie convertiti in euro.

2.3. Nei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e gas, sono riportati in euro con arrotondamento almeno alla seconda cifra decimale i corrispettivi convertiti in euro che costituiscono importi da contabilizzare autonomamente o da pagare, intendendosi per corrispettivi da contabilizzare autonomamente gli importi che risultano dalla moltiplicazione di un corrispettivo unitario per una determinata quantità.

Art. 3.

Conversione in lire di importi espressi in euro

Nella conversione in lire di importi denominati in euro gli arrotondamenti sono conformi a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente direttiva è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 21 giugno 2001

Il presidente: RANCI

01A7453

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 2001 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di aprile 2001, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4237,00	0,456
ALBANIA	Lek	47	ALL	128,949	15,016
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	65,9015	29,385
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	16,40370	118,0840
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,39534	808,443
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,59668	1212,804
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,34454	578,991
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,892	2170,923
ARMENIA	Dram	246	AMD	488,486	3,964
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,59668	1212,804
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,78473	1085,332
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4065,73	0,476
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,892	2170,923
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,336256	5758,827
BANGLADESH	Taka	174	BDT	48,0345	40,313
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,79296	1080,051
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,78400	1085,459
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,892	2170,923
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	42,0503	46,051
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	-	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	236	BYB	1191,43	1,625
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,7702	335,598
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,04636	383,731
BRASILE	Real	234	BRL	1,95639	990,343
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,61565	1198,594
BULGARIA	Lev	45	BGL	1947,4	0,994
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,9474	994,284
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	679,169	2,851
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3424,31	0,565
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,39026	1392,893
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	109,254	17,724
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,734385	2636,991
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	34,5549	56,035

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	534,21	3,625
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,3839	262,255
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,578591	3346,521
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1958,35	0,988
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	42,3700	45,703
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,9624	986,784
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1183,45	1,636
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	291,95	6,632
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,57167	255,741
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	20,516	94,388
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,46327	259,439
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,39534	808,443
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,0565	137,763
ECUADOR	Sucre	76	ECS	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,43744	563,352
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,80316	248,164
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,27622	591,065
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,51860	227,322
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,43678	260,392
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,621684	3114,699
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,07615	932,745
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	44,8224	43,208
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,703283	2753,291
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	13,4657	143,819
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,83192	1057,142
GHANA	Cedi	111	GHC	6467,71	0,299
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	40,3750	47,962
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	110,355	17,549
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,621684	3114,699
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	158,526	12,215
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,632154	3063,260
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,39534	808,443
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	6,88386	281,306
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1690,01	1,145

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	160,757	12,045
HAITI	Gourde	151	HTG	21,408	90,455
HONDURAS	Lempira	118	HNL	13,6804	141,551
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	6,95679	278,356
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	42,0503	46,051
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9910,01	0,196
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	2676	0,723
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	1561,00	1,240
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	83,2926	23,251
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,72128	520,388
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	58,8969	32,885
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	129,812	14,917
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	69,024	28,054
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	44,1914	43,819
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,273406	7082,611
LAOS	Kip	154	LAK	6779,24	0,285
LESOTHO	Loti	172	LSL	7,21067	268,562
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,561495	3448,593
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1341,22	1,443
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	0,892	2170,923
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,401397	4824,279
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,56764	542,786
MACAO	Pataca	156	MOP	7,16549	270,248
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	56,9542	34,000
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5847,04	0,331
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	69,8493	27,723
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,38924	571,356
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,4988	184,445
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,402668	4808,669
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	9,76792	198,293
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	223,89800	8,649
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	24,7713	78,174
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,33558	232,336
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,4851	168,611
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	975,097	1,985
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	16607,3	0,116
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,575	347,348
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	7,21067	268,562
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	66,5164	29,112

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	11,6085	166,816
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	97,1297	19,937
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,11461	238,622
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,19752	881,195
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,343324	5640,298
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	54,4665	35,555
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,892	2170,923
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,80408	691,350
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3393,35	0,570
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,16933	611,053
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,59035	539,344
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,24692	596,400
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,621684	3114,699
ROMANIA	Leu *	131	ROL	24870,2	0,077
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	25,758	75,179
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	383,769	5,045
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,24761	455,894
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,1943	606,253
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,621684	3114,699
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2131,88	0,908
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,39196	359,309
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1530,71	1,265
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,61652	1197,967
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	40,1727	48,204
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	43,4569	44,556
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	216,3876	8,948
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2337,04	0,828
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	78,8683	24,553
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,39534	808,443
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,39534	808,443
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,39534	808,443
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,892	2170,923
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	7,21067	268,562
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	232,194	8,339
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	875,052	2,212
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,11201	212,506
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,52866	1266,654
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	7,21067	268,562
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	2096,2	0,923

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,0962	923,799
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	28,9853	66,808
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	785,749	2,464
THAILANDIA	Baht	73	THB	40,5406	47,768
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,8645	1038,630
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,6481	342,853
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,27083	1523,663
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1088385	0,001
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4638,4	0,417
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,83303	400,672
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1483,52	1,305
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	266,991	7,252
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,7645	164,603
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	287,937	6,725
VANUATU	Vatu	208	VUV	129,092	15,001
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	637,809	3,036
VIETNAM	Dong	145	VND	12398,8	0,156
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	146,878	13,187
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2957,52	0,654
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	49,0728	39,461

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore centrale: BUSA

01A7430

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 2001 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di maggio 2001, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4152,27	0,466
ALBANIA	Lek	47	ALL	127,422	15,196
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	66,1981	29,258
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	16,08930	120,3730
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35084	823,901
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,56475	1237,726
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,27832	590,771
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,874164	2215,532
ARMENIA	Dram	246	AMD	483,495	4,005
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,56475	1237,726
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,68126	1151,870
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	3984,43	0,486
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,874164	2215,532
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,329522	5877,332
BANGLADESH	Taka	174	BDT	47,2712	40,969
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,75794	1101,705
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,74833	1107,763
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,874164	2215,532
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	41,4271	46,748
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	-	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	236	BYB	1188,81	1,628
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,67197	341,448
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	4,9068	394,721
BRASILE	Real	234	BRL	2,00384	966,436
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,58793	1219,695
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,84	0,994
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94684	994,570
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	679,08	2,852
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3360,35	0,576
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,34729	1437,430
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	107,038	18,093
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,720929	2686,395
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	34,3753	56,328

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	528,496	3,664
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,23655	267,633
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,577713	3351,611
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1933,58	1,001
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	41,5227	46,642
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,92316	1007,060
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1133,74	1,708
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	287,673	6,732
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,32765	264,256
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	20,1058	96,327
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,46116	259,513
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35084	823,901
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	13,8114	140,223
ECUADOR	Sucre	76	ECS	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,38526	572,109
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,64666	253,279
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,21060	603,232
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,34826	231,993
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,32097	264,535
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,613282	3157,755
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	1,99817	969,207
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	44,1313	43,886
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,692520	2796,344
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	13,3883	144,648
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,81035	1069,930
GHANA	Cedi	111	GHC	6390,95	0,303
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	39,6191	48,883
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	106,496	18,191
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,613282	3157,755
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	155,356	12,466
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,619777	3124,873
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35084	823,901
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	6,77534	285,839
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1672,96	1,157

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	157,66	12,284
HAITI	Gourde	151	HTG	20,812	93,069
HONDURAS	Lempira	118	HNL	13,4788	143,680
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	6,81822	284,053
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	41,4271	46,748
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9823,45	0,197
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	1529,78	1,265
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,27	7091,985
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	88,1232	21,979
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,61532	535,735
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	58,9923	32,826
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	127,737	15,161
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	68,6276	28,218
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	43,1075	44,931
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,26794	7228,146
LAOS	Kip	154	LAK	6643,67	0,291
LESOTHO	Loti	172	LSL	6,96597	278,072
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,551473	3511,655
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1313,19	1,474
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	0,874164	2215,532
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,393371	4923,412
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,497	553,827
MACAO	Pataca	156	MOP	7,02276	275,780
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	55,8153	34,698
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5774,12	0,335
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	66,6078	29,092
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,32145	583,101
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,2734	188,522
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,399245	4850,058
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,16040	190,576
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	220,74600	8,773
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	24,4388	79,243
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	7,98458	242,636
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,399	169,924
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	955,161	2,027
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	16935,4	0,114
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,46352	354,485
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	6,96597	278,072
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	65,4661	29,583

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	11,4466	169,187
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	95,0041	20,385
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,99268	242,274
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,07232	934,553
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,336435	5756,594
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	54,0594	35,819
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,874164	2215,532
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,68682	721,115
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3339,51	0,579
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,14528	615,751
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,48416	555,807
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,18203	608,649
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,613282	3157,755
ROMANIA	Leu *	131	ROL	24918,3	0,077
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	25,386	76,287
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	379,796	5,099
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,16268	465,262
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,00481	644,924
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,613282	3157,755
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2089,25	0,927
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,02543	385,552
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1500,03	1,291
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,5855	1221,634
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	39,3588	49,208
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	43,1564	44,867
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	217,348	8,908
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2290,3	0,845
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	80,357	24,100
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35084	823,901
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35084	823,901
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35084	823,901
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,874164	2215,532
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	6,96597	278,072
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	227,886	8,499
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	857,554	2,258
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,0576	213,780
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,53344	1262,714
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6,96597	278,072
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	2050,78	0,944

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,05078	944,491
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	28,5206	67,904
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	774,764	2,499
THAILANDIA	Baht	73	THB	39,7473	48,727
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,85769	1042,414
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,54373	349,351
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,26869	1526,211
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	996257	0,001
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4543,55	0,426
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,73173	409,310
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1459,98	1,326
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	258,289	7,497
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,615	166,733
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	282,18	6,863
VANUATU	Vatu	208	VUV	128,666	15,051
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	630,446	3,071
VIETNAM	Dong	145	VND	12150,8	0,159
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	145,132	13,345
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2945,31	0,657
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	48,1913	40,194

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore centrale: BUSA

01A7431

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 3 luglio 2001, ha attribuito, ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'on. Pier Ferdinando Casini e del decesso del sig. Carmine De Santis, al sig. Giuseppe Natale Mario Brienza, primo dei non eletti nella IV circoscrizione Italia Meridionale nella stessa lista «C.C.D.».

01A7548

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 4 luglio 2001, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, previo deposito dei certificati e di autocertificazioni di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione di medici specialisti geriatri di libera scelta».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il sig. Voza Massimiliano, via Madonna della Catena, 84025 - Eboli (Salerno).

01A7666

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato ad Islamabad il 19 luglio 1997.

Il giorno 22 giugno 2001 entrerà in vigore l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato ad Islamabad il 19 luglio 1997.

Detto accordo, conformemente a quanto in esso stabilito all'articolo 13, entrerà in vigore in data 22 giugno 2001.

01A7311

Presentazione di lettere credenziali di ambasciatori di vari Stati esteri al Presidente della Repubblica

Martedì 29 maggio 2001, il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S. E. Mohamed Jegham, ambasciatore della Repubblica tunisina. il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 29 maggio 2001, il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S. E. Vojko Volk, ambasciatore della Repubblica di Slovenia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 29 maggio 2001, il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S. E. Alfons Kloss, ambasciatore della Repubblica d'Austria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 29 maggio 2001, il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S. E. Bahram Ghassemi, ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

01A7366

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Opera salesiana S. Francesco di Sales, in Figline Valdarno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 giugno 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Opera salesiana S. Francesco di Sales, con sede in Figline Valdarno (Firenze).

01A7442

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 luglio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8453
Yen giapponese	105,16
Corona danese	7,4443
Lira Sterlina	0,60260
Corona svedese	9,2032
Franco svizzero	1,5194
Corona islandese	88,19
Corona norvegese	7,9240
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57402
Corona ceca	33,762
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	240,90
Litas lituano	3,3820
Lat lettone	0,5494
Lira maltese	0,3947
Zloty polacco	3,3773
Leu romeno	24658
Tallero sloveno	218,3365
Corona slovacca	41,950
Lira turca	1080000
Dollaro australiano	1,6282
Dollaro canadese	1,2776
Dollaro di Hong Kong	6,5932
Dollaro neozelandese	2,0789
Dollaro di Singapore	1,5414
Won sudcoreano	1095,09
Rand sudafricano	6,8119

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7665

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato di rettifica concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Gonal F follitropina alfa", decreto UAC/C n. 108/2000

Nella parte del comunicato «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Gonal F follitropina alfa", decreto UAC/C n. 108/2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 270 del 18 novembre 2000 a pag. 20.

Deve essere aggiunto l'allegato citato all'art. 3 come di seguito riportato:

ALLEGATO

Prodotto: Gonal-F (follitropina alfa), Distribuzione confezioni per regioni, totale da ripianare L. 12.829.000.000

	5 fiale 37,5 UI		5 fiale 75 UI		10 fiale 75 UI		10 fiale 150 UI	
	%	N. Confezioni	%	N. Confezioni	%	N. Confezioni	%	N. Confezioni
Abruzzo	2,2%	122	2,4%	56	2,2%	164	1,5%	68
Basilicata	1,1%	59	1,1%	26	1,1%	79	1,3%	59
Calabria	3,8%	211	3,1%	72	3,8%	283	3,6%	165
Campania	14,1%	782	23,0%	539	14,1%	1.049	17,3%	791
Emilia Romagna	4,6%	254	6,3%	147	4,6%	340	1,5%	67
Friuli Venezia Giulia	2,1%	119	0,8%	19	2,1%	159	1,1%	51
Lazio	8,2%	456	7,9%	185	8,2%	612	9,55	434
Liguria	2,5%	139	1,5%	36	2,5%	186	1,8%	82
Lombardia	21,2%	1.171	11,2%	261	21,1%	1.572	15,7%	766
Marche	1,6%	90	1,1%	26	1,6%	121	1,1%	48
Molise	0,5%	27	0,2%	4	0,5%	37	0,5%	24
Piemonte	4,8%	264	5,2%	121	4,8%	355	4,6%	220
Puglia	6,9%	383	6,4%	150	6,9%	514	10,4%	473
Sardegna	1,9%	105	1,4%	32	1,9%	140	6,9%	315
Sicilia	10,7%	591	14,1%	330	10,7%	793	10,2%	463
Toscana	3,7%	206	5,4%	125	3,7%	277	4,4%	199
Trentino Alto Adige	2,3%	126	2,5%	59	2,3%	169	2,8%	128
Umbria	0,9%	51	0,4%	9	0,9%	69	1,4%	64
Valle D'Aosta	0,2%	13	0,0%	1	0,2%	17	0,1%	3
Veneto	6,6%	363	6,1%	144	6,6%	487	4,4%	203
Totale quantità		5.532		2.339		7.425		4.565

01A7368

Decisione della Commissione europea di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novonorm» rilasciata con procedura centralizzata.

Si comunica che con decisione della commissione europea n. C(2001) 93 del 29 gennaio 2001 è stata revocata, su richiesta del titolare Novo Nordisk A/S (Danimarca), l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano NOVONORM, rilasciata ai sensi del registro CEE n. 2309/1993, nelle confezioni sottoindicate:

n. EU/1/98/076/003 - 0,5 mg compresse - 1000 compresse in flacone - A.I.C. n. 034162038;

n. EU/1/98/076/010 - 1,0 mg compresse - 1000 compresse in flacone - A.I.C. n. 034162103;

n. EU/1/98/076/017 - 2,0 mg compresse - 1000 compresse in flacone - A.I.C. n. 034162178.

01A7369

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Taktic 125»

Decreto n. 99 del 7 giugno 2001

La titolarità del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrata a nome della società Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento):

«Taktic 125»: 1 flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103233019.

è ora trasferita alla ditta Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Produzione: la produzione sarà ora effettuata presso l'officina di produzione Intervet Production S.A. - Igoville (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7455

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nuflor»

Decreto n. 100 del 7 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario NUFLOR florfenicolo soluzione iniettabile per bovini nelle seguenti confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101595027;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/015/00/N09/00.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Modifiche apportate:

indicazioni terapeutiche: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche anche per le infezioni delle vie respiratorie nei bovini causate da «Haemophilus sommus»;

vie di somministrazione: il medicinale veterinario è ora somministrato oltre che per la via intramuscolare già autorizzata anche per la via di somministrazione sottocutanea;

tempi di attesa:

carne: via intramuscolare (già autorizzata) invariato: 30 giorni; via sottocutanea: 44 giorni;

latte: non è consentito l'uso in bovine in lattazione, che producono latte per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7454

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Madivak»

Decreto R n. 101 del 7 giugno 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica MADIVAK vaccino antirabico inattivato.

Titolare AIC Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: officina Intervet International GmbH Marburg (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 1 ml - A.I.C. n. 101387025;

10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 101387013.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: virus della rabbia (ceppo Flury-Lep) 1 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani, gatti e cavalli.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di cani, gatti e cavalli contro la rabbia.

Validità: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A7456

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampivete»

Decreto n. 102 del 13 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario AMPIVETE polvere orale (ampicillina sodica).

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.a., con sede legale ed amministrativa in Modena, via Bembo, 12 - codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nella propria officina sita in Rio Salacito (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: barattolo da 1250 g di polvere con misurino da 10 g - A.I.C. n. 102885011.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: ampicillina sodica pari ad ampicillina base 800 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: infezioni localizzate o setticemiche sostenute da germi Gram-positivi o Gram-negativi sensibili all'ampicillina. In particolare è indicato nella clostridiosi (dissenteria emorragica), colibacillosi, salmonellosi e stafilococcosi del pollo da carne, malattia degli edemi dei suinetti, streptococcosi e colibacillosi neonatale dei suini, nella sindrome MAM e pielonefro-cistite delle scrofe.

Specie di destinazione: polli da carne e suini.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa:

polli da carne: 2 giorni;

suini: 4 giorni.

Avvertenze: non somministrare ad ovaiole in deposizione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7457

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Livacox T»

Decreto n. 103 del 13 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario LIVACOX T vaccino vivo attenuato contro la coccidiosi del pollo.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: Biopharm - Research Institute of Biopharmacy and Veterinary Drugs - a.s. 254 49 Jilovè near Prague-Czech Republic.

Le operazioni terminali di confezionamento sono eseguite anche presso lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C., sito in Maclodio (Brescia).

Il controllo sul prodotto finito e il rilascio dei lotti vengono effettuati presso lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C., sito in Maclodio (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 10 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 102368014;

10 flaconi in vetro da 10 ml (10000 dosi) - A.I.C. n. 102368026;

flacone in vetro da 50 ml (5000 dosi) - A.I.C. n. 102368038;

10 flaconi in vetro da 50 ml (50000 dosi) - A.I.C. n. 102368040;

flacone in polietilene da 10 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 102368053;

10 flaconi in polietilene da 10 ml (10000 dosi) - A.I.C. n. 102368065;

flacone in polietilene da 50 ml (5000 dosi) - A.I.C. n. 102368077;

10 flaconi in polietilene da 50 ml (50000 dosi) - A.I.C. n. 102368089.

Composizione: principi attivi:

E.acervulina (linea CH-p-72/89): non meno di 300 oocisti;

E.maxima (linea J-MN 82/88): non meno di 300 oocisti;

E.tenella (linea CH-E-A): non meno di 300 oocisti.

Specie di destinazione: pollo.

Indicazioni terapeutiche: indicato per la profilassi vaccinale orale (in acqua di bevanda) della coccidiosi del pollo da E.acervulina, E.maxima ed E.tenella.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 9 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7458

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 591 dell'11 giugno 2001

Specialita medicinale: SAIZEN.

Titolare AIC: Serono Pharma S.p.a., via Casilina, 125 Roma.

Confezione: 1 flaconcino liof. 8 mg + 1 flac. solv. preassemblati in cartuccia «clickeasy» AIC n. 026863100/M (in base 10) 0TMTHW (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e belibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe: «A nota 39».

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 448.905 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 656.600 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2002.

Confezione: 5 flaconcini liof. 8 mg + 5 flac. solv. preassemblati in cartuccia «clickeasy» A.I.C. n. 026863112/M (in base 10) OTMTJ8 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe: «C».

La ditta dichiara che intende commercializzare solo la confezione da 1 flaconcino.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata dai centri universitari od ospedalieri specializzati individuati dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: somatropina (ormone della crescita umano ricombinante) 8 mg;

eccipienti: saccarosio, acido fosforico, idrossido di sodio.

1 ml di soluzione contiene 5,83 mg di somatropina quando ricostituita con il contenuto della cartuccia di solvente batteriostatico.

Produzione: Industria Farmaceutica Serono S.p.a. stabilimento di Modugno Bari.

Indicazioni terapeutiche: «Saizen» è indicato nel trattamento del:

deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione di ormone somatotropo endogeno;

deficit staturale associato a disgenesia gonadica (Sindrome di Turner), confermato da analisi cromosomica;

deficit staturale in bambini prepuberi con insufficienza renale cronica (IRC).

Sono autorizzate altresì due variazioni di tipo I: IT/H/25/06/V19 e V20 che riguardano rispettivamente aggiunta di un produttore delle cartucce di solvente batteriostatico e modifiche secondarie della produzione del solvente batteriostatico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7231

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti relativi alle concessioni minerarie «Barro»

Con decreto distrettuale 29 dicembre 2000 alla società mineraria Di Boca S.r.l., con sede legale in Milano, via Boschetti n. 6, nella persona dell'amministratore dott. Angelo Curocchi, nato a Grignano sulla Secchia (Modena) il 2 ottobre 1959 e residente in Castellarano (Reggio Emilia), è stata trasferita, con riduzione di area ad ha 66, la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati ed associati, denominata «Barro», in territorio del comune di Invorio (Novara).

01A7440

Provvedimenti relativi alle concessioni minerarie «Cascina Borino»

Con decreto distrettuale 7 febbraio 2000 alla società Minerali industriali S.p.a., con sede legale in Novara, piazza Martiri della Libertà n. 4, nella persona dell'amministratore delegato geom. Lodovico Ramon, nato a Pozzoleone (Vicenza) il 23 settembre 1950 e residente in Brusnego (Biella), via Curino n. 56, è stata intestata e, contestualmente accettata la rinuncia della concessione mineraria per feldspati, denominata «Cascina Borino», in territorio dei comuni di Soprana e Mezzana Mortigliengo (Biella), a decorrere dalla data del 7 febbraio 2000.

01A7441

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca Aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Arezzo, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 1° giugno 2001, tenuta dal comitato di sorveglianza della «Banca Aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel comune di Arezzo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 maggio 2001, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditiziac il dott. Nicola Lorito è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

01A7111

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca Aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Arezzo.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 31 maggio 2001, ha nominato il sig. prof. Giuseppe Santoni, commissario liquidatore e i sigg. dott. Cosimo Antonucci, dott. Nicola Ermini e dott. Nicola Lorito componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca Aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel comune di Arezzo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 maggio 2001.

01A7257

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Industrial Insurance Ltd, Dublino 2, alla società Industriforsikring AS, Oslo, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995 di recepimento dell'art. 12 della direttiva n. 92/49/CEE.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni irlandese ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Industrial Insurance Ltd con sede in Adelaide Road, 25-28 - Dublin 2, alla società Industriforsikring AS con sede in Drammensvn, 40 - 0240 Oslo.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

01A7290

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, relativamente ai contratti delle assicurazioni marittime, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi in Italia, dalla società Gjensidige Marine & Energy (GME), in Lysaker, alla società Gjensidige Forsikring (GM), in Lysaker, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni norvegese ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo relativamente ai contratti delle assicurazioni marittime, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Gjensidige Marine & Energy (GME) con sede in Drammensvn, 288 - P.O. Box 276 n. 1324 Lysaker alla società Gjensidige Forsikring (GM), con sede in Drammensvn, 288 - P.O. Box 276 Lysaker, ai sensi dell'art. 12 della direttiva n. 92/49/CEE.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

01A7291

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Nationale Suisse - Compagnia Italiana Assicurazioni S.p.a., in S. Donato Milanese.

Con provvedimento n. 1865 del 5 giugno 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Nationale Suisse Assicurazioni - Compagnia Italiana Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 15 (Sostituzione delle parole «partecipazione» e «partecipanti», in luogo delle precedenti «presenza» e «presenti», in materia di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle relative modalità di deliberazione); art. 20 [Soppressione della parola «effettivo» in materia di limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci. Nuova disciplina: *a)* possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità in capo ai sindaci: rinvio alle norme di legge; *b)* nell'ambito del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa].

01A7312

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI BARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, visto l'art.8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 200 del 12 giugno 2001, ha nominato il dott. Raffaele Vastano, dirigente della camera di commercio, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

01A7267

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651154/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77